

A partecipazione AIF – Associazione per l'insegnamento della Fisica

EMENDAMENTI al Regolamento generale

Proposta approvata nel CD del 1° ottobre 2020

Emendamento n.1 - 28.10.2020 -----

Proponenti: A. Meroni, U. Penco

(Integrazione degli articoli 4 e 10. In rosso il testo da aggiungere)

Si tratta di un emendamento tecnico, semplicemente per sanare una dimenticanza.

Art. 4 – Soci ordinari

Possono iscriversi all'AIF, assumendo la qualifica di "socio ordinario" le persone fisiche maggiori di età che intendono aderire agli scopi dell'AIF, accettandone lo Statuto sociale (rif. Statuto, Art. 2).

Per associarsi all'AIF - per la prima volta o dopo aver perduto la condizione di socio - bisogna rivolgere apposita domanda da inoltrarsi tramite il portale Web dell'Associazione, come indicato nel successivo Art. 8. Contestualmente alla richiesta vengono accettati lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione, nonché gli impegni conseguenti.

La qualifica di "socio sostenitore" di cui all'Art.10 è equiparata, a tutti gli effetti, a quella di "socio ordinario".

Art. 10 – Quota sociale e durata della qualifica di socio

Con l'iscrizione, l'appartenenza all'AIF si intende stabilita a tempo indeterminato; il pagamento delle quote si riferisce invece ai singoli anni sociali, cioè ai periodi di tempo che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (rif. Statuto, Artt. 2.8 e 4.1).

La quota sociale, per ogni categoria di soci - ad esclusione dei soci onorari - è fissata dal Consiglio Direttivo e si intende tacitamente confermata fino a nuova delibera.

Per la categoria dei "soci ordinari" il Consiglio Direttivo può fissare una seconda quota maggiorata per chi - con atto volontario - intenda sostenere maggiormente l'Associazione; a questi viene attribuita l'ulteriore qualifica di "socio sostenitore" che ha validità per l'anno sociale relativo alla quota versata.

Il versamento della quota per un dato anno sociale deve essere effettuato tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 31 gennaio di quell'anno.

Emendamento n.2 – 01.12.2020 -----

Proponenti: Vincenzo Cioci, Luigi Capuozzo

(Modifica dell'art.29. In rosso il testo modificato)

Motivazione: per situazioni particolari, potrebbero essere convocate tre riunioni dei segretari anche in un breve intervallo di tempo; inoltre si vuole dare lo stesso peso della partecipazione alle riunioni nazionali con le altre eventualità elencate fra le possibili cause di scioglimento (assemblea annuale dei soci di Sezione deserta per 3 anni consecutivi; mancate attività di Sezione per 3 anni consecutivi).

Art. 29 – Casi di mantenimento temporaneo o scioglimento di una Sezione

(omissis)

- mancata partecipazione dei Segretari (o di loro delegati) alle riunioni appositamente convocate, per ~~3 volte consecutive~~ **per 3 anni consecutivi**;

(omissis)

Emendamento n.3 – 02.12.2020 -----

Proponenti: Vincenzo Cioci, Luigi Capuozzo

(Modifica dell'art. 30. In **rosso** il testo **modificato**)

Motivazione: Nel corso dell'ultima assemblea dei soci della Sezione AIF Napoli 2, dall'analisi della bozza di regolamento è emersa una disparità di trattamento (rispetto a quanto riportato nello Statuto) fra i requisiti minimi richiesti per l'esistenza di una sezione e i requisiti minimi richiesti per l'esistenza di due sezioni che operano nella stessa città. All'unanimità i soci presenti hanno dato mandato ai proff. Capuozzo e Cioci di proporre modifiche al regolamento per sanare questa differenza.

Art. 30 – Unificazione delle sezioni di una stessa città

Nel caso in cui nella stessa città siano presenti due sezioni e il numero di soci aderenti ad una di esse risulti per 3 anni consecutivi inferiore ~~al limite stabilito nell'Art. 15 dello Statute~~ **a 12**, ...

(omissis)

Emendamento n.4 – 02.12.2020 -----

Proponenti: Vincenzo Cioci, Luigi Capuozzo

(Integrazione dell'art.30. In **rosso** il testo **da aggiungere**)

Motivazione: Ci si propone di evitare gli automatismi previsti dall'art. 30 della bozza del regolamento ed eventuali problemi derivanti dall'assunzione di responsabilità (**anche di tipo economico**) da parte del nuovo segretario della sezione unificata, assunti dalla sezione inadempiente.

Art. 30 – Unificazione delle sezioni di una stessa città

Nel caso in cui nella stessa città siano presenti due sezioni e il numero di soci aderenti ad una di esse risulti per 3 anni consecutivi inferiore...

(omissis)

... il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'unificazione delle due sezioni, previo il parere vincolante dell'Assemblea dei soci della seconda sezione più numerosa. I due Segretari di Sezione saranno chiamati a convocare un'Assemblea congiunta dei soci delle due sezioni per l'unificazione delle due Sezioni, l'adozione di un nuovo regolamento e l'elezione di un nuovo Segretario.

Ogni impegno in essere da parte di una delle due Sezioni rimarrà a carico del Segretario della sezione unificata, al quale viene affidata la gestione degli eventuali fondi delle due sezioni.

Altrimenti, se l'Assemblea dei soci della sezione più numerosa non è favorevole all'unificazione, la sezione inadempiente sarà sciolta, i suoi soci potranno liberamente confluire nell'altra sezione

e gli impegni da questa presi saranno assunti dal Consiglio Direttivo nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 29.